



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato n. 1 alla Deliberazione n. \_\_\_\_\_

**Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Sardegna per l'anno scolastico 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027.**

**1. Il Piano di dimensionamento.**

Con la formazione del Piano regionale di dimensionamento ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997, dell'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998, della Legge regionale 9/2006 e della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 la Regione Sardegna si pone l'obiettivo di definire l'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per gli anni scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

Le previsioni di cui all'art. 1, commi 557 e 558, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", (PNRR. M4.C1. Riforma 1.3), hanno riformato la materia superando l'impostazione dei parametri dimensionali, introducendo delle modifiche all'art. 19 del D.L. n. 98 del 2011, conv. L. n. 111 del 2011.

Il Piano regionale, in conformità alla riforma della disciplina introdotta dalla legge 197/2022, definirà, pertanto:

- l'assetto delle Istituzioni Scolastiche e dei relativi punti di erogazione con riferimento al primo ciclo (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado), al secondo ciclo (scuole secondarie di secondo grado) e ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA);
- gli indirizzi di studio, articolazioni e opzioni attivabili presso ogni punto di erogazione del secondo ciclo.

I criteri per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sono definiti rispettivamente nei punti 2.1 e al punto 3 delle presenti Linee guida.

A seguito della novità normativa introdotta dalla legge di bilancio 2023 il piano regionale avrà una valenza triennale, con aggiornamenti annuali conseguenti alle modifiche del contingente di organico assegnato dal Ministero alla Regione.

**2. Criteri per il Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa e per gli anni scolastici 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027.**

In attesa della riforma effettiva dell'assetto delle Province, ai sensi legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali", considerato che la definizione della struttura amministrativa delle nuove Province è tutt'ora in corso, per l'anno scolastico 2024/2025 il Piano sarà realizzato conformemente al contesto territoriale delineato dalla LR 2/2016 inerente il riordino del sistema delle Autonomie locali e dalle successive Deliberazioni GR 23/5 del 20.04.2016



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

con la quale è stato adottato lo schema di assetto delle Province e dalla Deliberazione GR 57/12 del 25.10.2016 relativa al trasferimento alla Città Metropolitana di Cagliari e alla Provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della Provincia di Cagliari.

Non si terrà conto degli ambiti territoriali costituiti con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna prot. 3479 del 16 marzo 2016. Infatti, a seguito della Legge di bilancio dello Stato 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. 1, c. 796, si è stabilito che "a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale".

La Città Metropolitana e le Province contigue potranno attivare appositi tavoli di confronto.

Per quanto concerne la Città Metropolitana e la Provincia del Sud Sardegna, sono comunque possibili operazioni che riguardano Autonomie ubicate nella Città Metropolitana e nel Sud Sardegna poiché il sistema informativo Ministeriale si riferisce ancora alla ex Provincia di Cagliari. In tal caso è comunque necessario un raccordo espresso tra la Città Metropolitana/Provincia interessate.

Con l'entrata in vigore del disposto normativo dei commi 5 quater e 5 quinquies dell'art. 19, D.L. 98/2011 che prevedono uno schema procedurale differente rispetto al disposto dell'art. 1 d.P.R. n. 81 del 2009, si ritiene non sostenibile la perdurante efficacia di norme non compatibili con il predetto procedimento, in particolare relativamente all'applicazione dell'art. 3 del DPR 233/1998.

Le Province, in virtù delle competenze a loro attribuite per legge, potranno comunque sempre convocare e definire le modalità di concertazione territoriale ai fini della definizione dei Piani provinciali di loro competenza.

## **2.1 Autonomie scolastiche (primo e secondo ciclo)**

Con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", e in particolare con l'articolo 1, comma 557 il legislatore statale è intervenuto sulla procedura del dimensionamento scolastico, introducendo nuovi commi al decreto-legge n. 98 del 2011.

La riforma, come specificato dal Ministero dell'Istruzione e del merito, persegue tre obiettivi fondamentali, ovverosia: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (art. 119 Cost.) attraverso l'efficientamento della rete scolastica sul territorio, l'attuazione degli impegni assunti in sede europea e declinati nel PNRR (art. 117, co. 5, Cost.); la valorizzazione del ruolo delle Regioni nella distribuzione del contingente, fissato sulla base di criteri statali, sul territorio, tenendo in considerazione le varie realtà territoriali e le connesse esigenze socioeconomiche, anche al fine di favorire la qualità dell'organizzazione scolastica (art. 117, co. 3, Cost).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'articolo 19, comma 5-quater del menzionato decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, che in prima applicazione coincide con il 31 maggio 2023<sup>1</sup>.

L'accordo in Conferenza Unificata non è stato raggiunto poiché alcune Regioni<sup>2</sup> (tra le quali la Sardegna) hanno espresso il loro dissenso, ritenendo che l'applicazione del disposto normativo introdotto dalla legge di bilancio 2023, pur consentendo alle stesse di procedere in piena autonomia ad una programmazione, a livello locale, adeguata alle esigenze del territorio, di fatto ne rende impossibile l'effettiva attuazione poiché il contingente di organico assegnato è di gran lunga inferiore a quelle che sono le effettive esigenze dei territori.

In mancanza dell'Accordo in Conferenza Unificata, il Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno adottato "unilateralmente" il decreto di cui al comma 5 quinquies del DL 98/20113, (decreto n. 127 del 30 giugno 2023), che dispone per gli aa.ss. 2024/2025, 2025/2026,

---

<sup>1</sup> D. L. 98/2011 art. 19 comma 5-quater "Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato".

<sup>2</sup> Documento della Conferenza Unificata Rep. atti n. 66/CU del 24 maggio 2023.

<sup>3</sup> Art. 19 comma 5-quinquies D.L. 98/2011 "Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2026/2027 i criteri per la definizione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, e al quale le Regioni devono attenersi, nel pieno rispetto del disposto normativo vigente.

Il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori:

- per l'anno scolastico 2024-2025: 961
- per l'anno scolastico 2025-2026: 949
- per l'anno scolastico 2026-2027: 938.

Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi stabilito nel decreto viene incrementato di un fattore percentuale pari a 1,80% nell'anno scolastico 2024/2025, 1,80% nell'anno scolastico 2025/2026 e 1,40% nell'anno scolastico 2026/2027.

Come riportato nella tabella di cui all'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale, per la Regione Sardegna il contingente di organico è così ripartito:

a.s. 2024/2025= **228**

a.s. 2025/2026= 225

a.s. 2026/2027= 220

**NB:** La nuova disciplina non prevede parametri dimensionali, pertanto, alle scuole definite come "autonome" potrà essere assegnato un Dirigente scolastico e un Direttore dei Servizi Generali Amministrativi titolari in via esclusiva. Parimenti, non sono previste scuole sottodimensionate (termine che con l'introduzione della nuova disciplina risulta privo di significato) da assegnare in reggenza. Al riguardo, il Ministero ha precisato che l'istituto della reggenza diventa una misura eccezionale motivata da esigenze specifiche e contingenti (es. carenze di organico, lunghe assenze per malattia, dimissioni in corso d'anno ecc.) e non utilizzabile per attivare ulteriori istituzioni scolastiche eccedenti il contingente assegnato.



### 2.1.1. Criteri dimensionamento scolastico.

In base ai dati dell'organico di diritto 2023/2024 in Sardegna sono presenti 270 Autonomie scolastiche, suddivise come riportato nella tabella di cui sotto:

**Tabella 1. Tabella riepilogativa Autonomie Scolastiche (dati organico di diritto 2024/2025<sup>4</sup>).**

PROV	Direzioni Didattiche	Scuole Secondario grado	Istituti Comprensivi	C.P.I.A.	I.I.S.	LICEI	Istituti tecnici	Istituti Professionali	Convitti	Istituti Globali	TOTALI
Città Metropolitana	7	4	28	1	8	10	2	3	1	0	64
Sud Sardegna	1	0	36	1	12	2	1	2	0	3	58
Oristano	0	0	16	1	5	1	1	0	0	0	24
Nuoro	0	0	30	1	8	4	3	1	0	0	47
Sassari	3	2	43	1	12	9	4	2	1	0	77
<b>SARDEGNA</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>154</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>270</b>

Come precisato, per l'anno scolastico 2024/2025 il contingente di dirigenti scolastici assegnato alla Sardegna è pari a 228 unità, pertanto le Autonomie esistenti **dovranno passare da 270 a 228 (compresi i CPIA)**.

Considerata l'importanza di ridefinire la rete scolastica sulla base del contingente di organico assegnato, la Regione Sardegna tenuto conto delle caratteristiche orografiche del territorio e delle problematiche afferenti allo spopolamento, intende ripartire il contingente regionale assegnato ponendosi come obiettivo quello di garantire un presidio dirigenziale alle Istituzioni ubicate nei comuni in cui è presente una sola Autonomia scolastica del primo e/o del secondo ciclo.

Il riparto del contingente regionale (228 unità), a livello provinciale, sarà effettuato in prima battuta attribuendo a ciascuna Città metropolitana/Provincia un contingente derivante dal rapporto tra la popolazione scolastica presente nella provincia (dati organico di diritto 2023/2024) e il coefficiente nazionale previsto dal decreto interministeriale pari a 961 unità per l'anno 2024/2025. Questo comporterà la distribuzione a livello provinciale di 190 Dirigenti scolastici ripartiti come indicato nella colonna E della tabella sottostante.

Al fine di garantire un presidio stabile nei medio –piccoli e garantire un assetto stabile Istituzioni Scolastiche con punti di erogazione ubicati in diversi Comuni, il contingente rimanente, pari a 33 unità (colonna F) sarà ripartito tra la Città metropolitana/Province tenendo conto della possibilità di effettuare prioritariamente accorpamenti nei centri urbani di maggiori dimensioni dove sono presenti più Autonomie scolastiche. La perequazione di cui alla colonna F permette di mitigare gli effetti derivanti dall'applicazione del parametro nazionale utilizzato per definire il contingente a livello regionale e consentire una equa razionalizzazione della rete scolastica sulla base dell'organico assegnato.

<sup>4</sup> I dati disponibili sono relativi all'organico di diritto aggiornato alla data del 4 maggio 2023, fonte USR Sardegna.



Di seguito il riparto del contingente a livello provinciale:

PROVINCIA	A	B	C	D	E	F	G	Tot (E+F+G) Autonomie a.s. 2024/2025
	Istituz. presenti	Pop. Scolast. 2023/2024 <sup>5</sup>	Comu ni Monta ni	Comu ni non Monta ni	Istituz. applicando coef. Nazionale	Perequazio ne	CPIA	
CITTA' METROPOLITANA	64	50.683	23	41	53	0	1	54
SUD SARDEGNA	58	32.775	42	16	34	12	1	47
NUORO	47	24.841	42	5	26	10	1	37
ORISTANO	24	16.296	7	17	17	3	1	21
SASSARI	77	57.587	37	40	60	8	1	69
TOT	270	182.182	151	119	190	33	5	228

Si ricorda che, nel caso di mera fusione "amministrativa" di Autonomie scolastiche esistenti non si avrebbe alcuna soppressione di punto di erogazione del servizio (salvo diversa volontà degli EE.LL), e gli studenti quindi non dovrebbero recarsi in altro Comune per frequentare le lezioni (salvo diversa volontà degli Enti locali).

**Nel rispetto del contingente assegnato a livello provinciale,** gli Enti Locali dovranno proporre modifiche all'attuale assetto organizzativo della rete scolastica, in conformità ai seguenti criteri:

- sarà mantenuta la dirigenza alle Autonomie scolastiche ubicate nei Comuni in cui è presente **una sola Autonomia scolastica del primo e/o del secondo ciclo di studi**, salvo diversa volontà espressa dai territori;
- non potranno essere costituiti nuovi CPIA. Sarà mantenuta l'autonomia scolastica relativa ai cinque CPIA attualmente esistenti;
- si darà priorità alla riorganizzazione nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, in cui sono presenti due o più Autonomie scolastiche e prioritariamente nei Comuni capoluoghi di Provincia;
- considerato il contingente di organico assegnato alla Regione e la conseguente necessità di riorganizzare la rete scolastica conforme a tale organico, per la programmazione 2024/2025, la Regione prevede che possano essere istituiti nuovi Globali in località che si trovino in oggettive condizioni di isolamento e marginalità geografica, in conformità a quanto disposto dal DPR 233/1998 art. 2 comma 3.

<sup>5</sup> Nella popolazione scolastica non sono annoverati i CPIA.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, in cui sono presenti **due o più Autonomie scolastiche del primo ciclo e/o del secondo ciclo e prioritariamente nei Comuni Capoluoghi di Provincia**, gli Enti competenti, nella razionalizzazione della rete scolastica dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- dare priorità di riorganizzazione alle Autonomie con una popolazione scolastica numericamente inferiore rispetto alle altre ubicate nel medesimo Comune;
- le Autonomie proposte relativamente al primo ciclo di studi dovranno essere improntate al modello dell'Istituto Comprensivo attraverso la razionalizzazione di circoli didattici e/o scuole secondarie di primo grado. Qualora la rete locale sia composta in prevalenza da Direzioni Didattiche e/o scuole secondarie di primo grado, si dovrà procedere alla riduzione di almeno una Direzione Didattica e di una Scuola secondaria di Secondo grado;
- per le Autonomie del secondo ciclo procedere ad accorpamenti tra Autonomie dello stesso ordinamento o qualora siano presenti Istituti di diverso ordine, valutare la creazione di un "Istituto di Istruzione Superiore" (IIS).

**Qualora attraverso gli accorpamenti previsti nel paragrafo di cui sopra non si riesca a rispettare il contingente di organico assegnato a livello provinciale, si dovrà procedere alla razionalizzazione della rete scolastica nei Comuni, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**, in cui sono presenti **solo due** Autonomie scolastiche **del primo ciclo e/o solo due Autonomie del secondo ciclo**, privilegiando nel caso del primo ciclo la verticalizzazione in Istituti Comprensivi dei Circoli didattici/scuole secondarie di primo grado esistenti.

Le Autonomie scolastiche derivanti dalla riorganizzazione della rete locale potranno essere composte da un numero di norma non superiore ai 1.800 alunni. A tale parametro massimo si può derogare nelle aree ad alta densità demografica in particolare nei casi in cui l'accorpamento sia necessario per razionalizzazione di circoli didattici e/o scuole secondarie di primo grado.

Nella definizione degli **accorpamenti tra Autonomie scolastiche** gli Enti competenti potranno tener conto della presenza di evidenti difficoltà oggettive di accorpamento, che devono essere adeguatamente motivate in sede di Piano provinciale, dovute alle caratteristiche specifiche dell'Autonomia, alla disponibilità e qualità dell'edilizia esistente (aule, spazi, laboratori ecc) alla necessità di evitare la formazione di istituzioni scolastiche con un numero eccessivo di iscritti, al numero di plessi in capo alla nuova autonomia.

Nel rispetto del contingente assegnato a livello provinciale, gli Enti competenti potranno valutare le modalità di organizzazione della rete scolastica maggiormente confacenti alla propria realtà territoriale.

**Per entrambi i cicli di studio:**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- non potranno comunque essere proposte nuove Autonomie, se non quelle derivanti dagli accorpamenti e conseguenti soppressioni di Autonomie esistenti;
- nel caso in cui si proceda all'aggregazione di due o più Autonomie scolastiche, mantiene l'Autonomia l'Istituzione con il maggior numero di allievi. In caso di accorpamento fra due o più Autonomie scolastiche deve essere specificata la sede principale della nuova Autonomia e la denominazione da attribuire alla stessa;
- previo accordo fra Enti Locali, la sede dell'Autonomia può essere attribuita e/o spostata in Comuni i cui PES presentano un numero di allievi inferiore;
- le nuove Autonomie dovranno comunque far parte della stessa Provincia o Città Metropolitana;
- nel caso di accorpamento di PES a un'Autonomia esistente, la sede dell'Autonomia rimane comunque la medesima, salvo diversa volontà degli Enti Locali;

**NB.** Le **proposte deliberative** degli Enti locali competenti, i **pareri** delle Istituzioni scolastiche devono indicare con chiarezza le Autonomie scolastiche e i punti di erogazione plessi/edifici interessati alla eventuale riorganizzazione della rete scolastica, indicando il relativo codice meccanografico. Se la proposta riguarda plessi ubicati in Comuni diversi ogni Comune deve allegare la propria proposta deliberativa.

### 2.1.2 Intervento della Regione

Come sopra precisato, la nuova normativa non prevede limiti dimensionali, gli Enti competenti potranno quindi, **nel rispetto del contingente di organico assegnato a livello provinciale**, organizzare la rete scolastica secondo le esigenze maggiormente confacenti al loro territorio.

Tuttavia, qualora le proposte presentate in sede di Piano Provinciale non siano coerenti con il contingente assegnato e si discostino in tutto o in parte dalle disposizioni contenute nelle presenti Linee Guida la Regione si riserva la possibilità di attuare interventi correttivi sulla rete scolastica territoriale **volti al raggiungimento del contingente massimo assegnato alla regione, secondo i seguenti criteri:**

- **si darà priorità nella riorganizzazione della rete scolastica nei Comuni Capoluoghi di Provincia e seguire nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, con precedenza alla riorganizzazione del primo ciclo e alla verticalizzazione in Istituti Comprensivi dei circoli didattici esistenti e delle scuole secondarie di primo grado. **Qualora attraverso gli accorpamenti di cui sopra non si riesca a rispettare il contingente di organico assegnato a livello provinciale, si procederà alla razionalizzazione della rete scolastica nei Comuni, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**, in cui sono presenti **solo due** Autonomie scolastiche **del primo ciclo e/o solo due Autonomie del secondo ciclo**, privilegiando nel caso del primo ciclo la verticalizzazione in Istituti Comprensivi dei Circoli didattici/scuole secondarie di primo grado esistenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **per il primo ciclo** si darà priorità all'accorpamento delle Autonomie costituite da un numero di alunni inferiore alle 800 unità, avendo come parametro di riferimento l'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2023/2024, dando precedenza alla riorganizzazione delle Istituzioni scolastiche con popolazione scolastica numericamente inferiore e privilegiando, l'accorpamento di Istituti Comprensivi e la razionalizzazione delle Direzioni didattiche e Scuole secondarie di primo grado. Qualora siano presenti solo Direzioni didattiche e/o scuola secondarie di primo grado, la Regione nelle proprie valutazioni terrà conto dell'incremento del numero degli alunni conseguente all'accorpamento/scorporo delle Autonomie esistenti, al fine di garantire un'efficiente gestione tecnico organizzativa dell'Istituto Comprensivo.
- **per il secondo ciclo**, si darà priorità all'accorpamento delle Autonomie costituite da un numero di alunni inferiore alle 900 unità avendo come parametro di riferimento l'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2023/2024, dando priorità alla riorganizzazione delle Istituzioni scolastiche con popolazione scolastica numericamente inferiore.
- Le Autonomie scolastiche derivanti dalla riorganizzazione della rete locale potranno essere composte da un numero di norma non superiore ai 1.800 alunni. A tale parametro massimo si può derogare nelle aree ad alta densità demografica.

**Restano ferme le ulteriori prescrizioni contenute nel punto 2.1.1.**

La Regione potrà comunque valutare l'accorpamento e/o lo scorporo anche in difformità ai parametri indicati, qualora lo stesso sia funzionale alla riorganizzazione della rete scolastica locale e al rispetto del contingente assegnato, ad esempio nei casi in cui vi siano difficoltà oggettive di accorpamento dovute alle caratteristiche specifiche dell'Autonomia, alla disponibilità e qualità dell'edilizia esistente (aule, spazi, laboratori ecc), alla necessità di evitare la formazione di istituzioni scolastiche con un numero eccessivo di iscritti, al numero di plessi in capo alla nuova autonomia.

Per tutte le valutazioni di cui sopra si farà riferimento all'organico di diritto 2023/2024.

**2.2 Punti di erogazione del Servizio (PES)**

Per l'anno scolastico 2024/2025 la Regione intende mantenere i punti di erogazione del servizio attualmente esistenti, salvo diversa volontà degli Enti locali.

Tuttavia, come già precisato nelle programmazioni precedenti, **si ritiene comunque importante richiamare l'attenzione degli Enti locali sull'opportunità di mantenere punti di erogazione con un numero talmente ridotto di alunni, che non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**nell'erogazione del servizio. In particolare si ricorda l'importanza di evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età al fine di sostenere percorsi didattici volti al raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento.**

Sul punto si ricorda che i parametri per la formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal DPR n. 81/2009 che, tuttavia, vanno correlati alla dotazione organica assegnata annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito all'Ufficio Scolastico Regionale.

La definizione dei punti di erogazione del servizio si conformerà ai seguenti criteri:

- i PES di scuola dell'infanzia sono di regola costituiti in presenza di almeno 30 bambini per i PES ordinari e 20 bambini, in deroga, per i PES situati in Comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 30/20 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento demografico o in altri casi eccezionali debitamente motivati. La Regione, in considerazione dell'importanza di mantenere i bambini nella fascia di età 3-5 anni quanto più possibile vicino alla propria residenza, tutela tutti i PES di scuola dell'infanzia attualmente esistenti, compresi quelli sottodimensionati;
- i PES della scuola primaria sono di regola costituiti in presenza di almeno 50 alunni per i PES ordinari e 30 alunni, in deroga, per i PES situati in Comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 50/30 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati. Gli Enti Locali valuteranno l'accorpamento degli attuali PES della scuola primaria che non raggiungono i suddetti parametri qualora gli stessi siano composti esclusivamente da pluriclassi. In alternativa all'accorpamento del PES, è facoltà del Comune proporre la chiusura della sola prima classe della scuola primaria facendo iniziare il percorso formativo agli alunni della fascia di età corrispondente alla prima classe di tale ordine di scuola in altro Istituto;
- i PES della scuola secondaria di primo grado sono di regola costituiti in presenza di almeno 45 alunni per il PES ordinari e 36 alunni, in deroga, per i PES situati in comuni montani o piccole isole. È possibile una riduzione dei parametri 45/36 per un ulteriore 10% in presenza di particolari e oggettive situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati. Gli Enti Locali valuteranno l'accorpamento degli attuali PES della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono i suddetti parametri qualora negli stessi sia presente una pluriclasse. In alternativa all'accorpamento del PES, è facoltà del Comune proporre la chiusura della sola prima classe della scuola secondaria di I grado facendo iniziare il percorso formativo agli alunni della fascia di età corrispondente alla prima classe di tale ordine di scuola in altro Istituto;



– i PES di scuola secondaria di secondo grado sono di regola costituiti in presenza di almeno 20 alunni per classe con la previsione di un corso quinquennale. È possibile una riduzione di tale parametro per un ulteriore 10% in presenza di particolari situazioni di isolamento geografico, in caso di documentate previsioni di incremento della popolazione scolastica o in altri casi eccezionali debitamente motivati.

Le presenti Linee guida non prevedono la riattivazione dei punti di erogazione soppressi negli anni precedenti. Eventuali richieste contenute nei Piani Provinciali di nuove attivazioni di punti di erogazione del servizio dovranno essere adeguatamente e oggettivamente motivate da difficoltà oggettive connesse alla frequenza presso altri punti di erogazione del servizio ubicati in altro comune o comunque riferibili a situazioni eccezionali e devono garantire il rispetto dei parametri previsti dalla legge per il numero di studenti per classe, il mantenimento della classe negli anni, il rapporto con lo spazio scolastico a disposizione, la sostenibilità (in merito alle dinamiche demografiche locali, alla disponibilità e qualità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori e agli eventuali investimenti in edilizia scolastica) e l'efficacia (in merito al conseguimento di una distribuzione della rete scolastica sul territorio più razionale ed efficace).

In sede di Piano provinciale, le nuove richieste di attivazione devono fare espresso riferimento alla proposta deliberativa dell'Ente locale dalla quale si evinca la disponibilità dei locali atti ad ospitare il nuovo plesso e loro idoneità, sotto l'aspetto strutturale e igienico-sanitario, oltre che conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Per le valutazioni di cui sopra si farà riferimento al parametro relativo all'organico di diritto 2023/2024.

### **3 Offerta Formativa**

#### **3.1 Offerta scolastica e formativa di II ciclo**

L'offerta formativa relativa al secondo ciclo, deve essere programmata in modo da garantire una adeguata distribuzione sul territorio.

A tal fine è necessario che le proposte contenute nei Piani provinciali tengano conto degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e della offerta formativa presente nel territorio e nelle Province limitrofe al fine di evitare inutili sovrapposizioni o duplicazioni che determinerebbero la frammentazione delle iscrizioni tra le diverse proposte formative.

La programmazione dell'offerta formativa è relativa esclusivamente agli indirizzi di studio previsti dalla normativa vigente ossia:

- per gli indirizzi dei licei DPR n. 89/2010 e DPR n. 52/2013;
- per gli indirizzi, articolazioni ed opzioni degli Istituti Tecnici DPR n. 88/2010;



- per gli indirizzi degli Istituti Professionali D.Lgs. n. 61/2017.

Non rientrano nel Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, in quanto di competenza ministeriale:

- le richieste di specifiche "curvature" non ordinamentali non inserite nel SIDI nonché le attivazioni di curvature di indirizzi già regolarmente autorizzati e attivati, che rientrano nell'ambito della quota di autonomia prevista dal quadro normativo vigente riconosciuta in favore delle Istituzioni scolastiche;
- le richieste relative all'avvio di specifici programmi che richiedono accordi bilaterali (quali le sezioni Esabac).

Non rientrano nella programmazione regionale le richieste di attivazione delle sezioni musicali presso la scuola del primo ciclo.

La programmazione dell'offerta formativa relativa agli Istituti Tecnici Superiori, agli Iefp e ai Poli Tecnico Territoriali è oggetto di distinti interventi da parte della Regione Sardegna.

Nel caso si valutasse l'opportunità di apportare modifiche alla situazione previgente, la programmazione dell'offerta formativa inserita nei Piani provinciali dovrà essere approvata secondo i seguenti criteri indicati nei seguenti paragrafi:

### 3.1.2 Criteri generali per l'attivazione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni

Per l'anno scolastico 2024/2025, considerato l'incremento dell'offerta formativa già autorizzata e attivata negli anni precedenti, le proposte di attivazione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni, all'interno dei Piani provinciali, potranno essere presentate unicamente da Autonomie Scolastiche che non hanno avuto nel 2023/2024 nuove attivazioni<sup>6</sup> di indirizzi e articolazioni/opzioni. Dette Autonomie potranno proporre nuovi indirizzi, articolazioni opzioni solo nel caso in cui l'indirizzo e/o l'articolazione opzione non risulti presente a livello provinciale o comunque nel caso in cui pur risultando attivo in un Comune della stessa Provincia la distanza tra i due Comuni comporti un tempo di percorrenza di norma superiore ai 60 minuti su trasporto su gomma.

Nella richiesta di istituzione di nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni gli Enti competenti, **inoltre dovranno comunque tenere conto:**

- del numero e tipologia di indirizzi, articolazioni/opzioni esistenti a livello di singolo Istituto e del numero degli alunni iscritti per ciascun indirizzo, articolazione/opzione;
- dell'andamento delle iscrizioni nell'Istituto scolastico di riferimento negli ultimi tre anni, tali da giustificare l'attivazione di un nuovo indirizzo, articolazione/opzione;

<sup>6</sup> Per nuove attivazioni si intendono indirizzi, articolazioni/opzioni approvati nel Piano regionale e poi formalmente attivati dall'Ufficio Scolastico regionale, in quanto inseriti nel SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione).



- delle tipologie di offerta formativa già presente presso altre Autonomie scolastiche facenti parte della medesima Provincia;
- degli indirizzi, articolazioni/opzioni non attivati nell'anno 2023/2024 per mancanza di iscrizioni o di un numero di alunni non sufficiente per attivare la classe;
- del numero delle classi prime attivate nel 2023/2024 e del numero di alunni presenti. A tal fine le richieste di attivazione di nuovi indirizzi dovranno essere accompagnate dai dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe tali da garantire l'attivazione e il mantenimento dell'indirizzo per tutto il quinquennio<sup>7</sup>.
- del numero delle classi seconde attivate nell'anno scolastico 2023/2024 per indirizzo di studio di riferimento, nonché del numero degli alunni riferiti a tali classi, al fine di evitare il fenomeno delle classi articolate;
- della compatibilità delle proposte dei nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo. Di tale aspetto deve essere data evidenza nel verbale di approvazione del Piano provinciale.
- degli accordi fra Province/Città Metropolitana interessate, nel caso di localizzazione in aree confinanti;

**Nelle proposte di attivazione dovranno essere indicati** l'esatta denominazione e il codice dell'indirizzo, articolazione/opzione che si intende attivare<sup>8</sup> (es. LI00 –Artistico Nuovo ordinamento – Biennio comune, oppure IT09 Trasporti e logistica - biennio Comune –articolazione ITCD Conduzione del mezzo) nonché il codice meccanografico del punto di erogazione interessato.

L'attivazione effettiva dei nuovi indirizzi, articolazioni/opzioni sarà, in ogni caso subordinata, alla costituzione successiva di almeno una classe prima e/o terza dimensionata secondo norma.

Gli indirizzi, articolazioni opzioni presentati negli anni precedenti, inseriti nei Piani di dimensionamento ma poi non formalmente attivati dall'USR<sup>9</sup>, decadono automaticamente, pertanto nel caso in cui si intenda riproporre gli stessi per l'anno scolastico 2024/2025 è necessario reiterare nuovamente la richiesta.

Gli Enti competenti potranno inoltre valutare, sulla base delle indicazioni delle singole Autonomie scolastiche, l'opportunità di eliminare gli indirizzi "silenti" che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto iscrizioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi. L'indicazione degli indirizzi di studio da eliminare devono essere espressamente indicata nel Piano provinciale.

<sup>7</sup> Sulle soglie per la costituzione delle classi si rinvia alle disposizioni di cui al DPR 81/2009.

<sup>8</sup> Per le denominazioni esatte degli indirizzi si rimanda alla normativa vigente: Indirizzi dei LICEI (DPR n. 89/2010, DPR n. 52/2013, - Indirizzi, articolazioni ed opzioni degli Istituti Tecnici (DPR n. 88 del 15/03/2010; Indirizzi degli Istituti Professionali (D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017).

<sup>9</sup> Un indirizzo, articolazione/opzione è da considerarsi attivo quando risulta presente nel SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le proposte inserite nel Piano di programmazione dell'offerta formativa dovranno obbligatoriamente essere istruite sulla base dei criteri di cui sopra e adeguatamente motivate e condivise *in primis* con le Istituzioni scolastiche di riferimento e con gli altri soggetti istituzionali competenti; di tale motivazione e condivisione, nonché della conformità della proposta ai criteri sopra indicati, dovrà essere obbligatoriamente fornita evidenza nei Piani approvati.

La Regione, nel valutare le proposte pervenute, procederà ad una analisi sulla base dei criteri definiti dalle presenti Linee guida, garantendo un'articolazione adeguata dell'offerta formativa ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre Autonomie.

**Costituisce criterio di favore la sostituzione, con un nuovo indirizzo articolazione/opzione, di un pari e preesistente indirizzo articolazione/opzione (che non sia silente) che sta andando ad esaurimento nell'anno scolastico 2024/2025 nell'ambito della medesima Autonomia scolastica.**

Si precisa che gli indirizzi e/o articolazioni per i quali si richiede la sostituzione a partire dall' a.s. 2024/2025 non potranno attivare rispettivamente classi prime e classi terze, in quanto proseguiranno ad esaurimento delle classi attivate negli anni precedenti.

Per tutte le valutazioni di cui sopra si farà riferimento all'organico di diritto 2023/2024.

Oltre ai suddetti criteri, si applicheranno quelli di cui ai paragrafi 3.1.3 e 3.1.4 per gli specifici percorsi.

### **3.1.3 Criteri specifici per i percorsi liceali**

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui al paragrafo 3.1.2, gli Enti competenti nella richiesta di nuovi percorsi liceali dovranno tener conto delle seguenti indicazioni:

✓ **Liceo Musicale e Coreutico e attivazione di nuove o ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo<sup>10</sup>**

Per l'anno scolastico 2024/2025 **non saranno ammesse** richieste di attivazione di nuove e/o ulteriori sezioni di Liceo Musicale e Coreutico e attivazione di nuove o ulteriori sezioni ad indirizzo sportivo presso i percorsi di liceo scientifico in quanto si ritiene adeguata l'offerta formativa esistente.

✓ **Liceo Classico Europeo**

Per quanto concerne l'indirizzo liceale "Classico Europeo" si ricorda che non è stato ancora adottato il regolamento previsto dal comma 2, articolo 3, del D.P.R. n. 89/2010 regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Si ritiene quindi confermata, in assenza della riorganizzazione regolamentare, la previsione della C.M. 12.10.1993 n.

<sup>10</sup> Con riferimento ai licei musicali e licei sportivi, si rimanda alla circolare MI 14603 del 12 aprile 2022 avente ad oggetto "Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2022/23".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

299 per cui, nel caso venga proposto l'indirizzo "Classico Europeo" la sperimentazione del Liceo Classico Europeo potrà attualmente avvenire solo nell'ambito dei Convitti Nazionali proprio in virtù della sua natura "sperimentale".

#### **3.1.4 Criteri specifici per i percorsi tecnici e professionali**

Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui al paragrafo 3.1.2, gli Enti competenti nella richiesta di nuovi percorsi tecnici e professionali dovranno tener conto delle seguenti indicazioni:

Gli indirizzi, opzioni ed articolazioni per i quali è possibile presentare istanza di attivazione sono:

- per gli indirizzi tecnici, quelli previsti dal DPR n. 88/2010;
- per gli indirizzi professionali, esclusivamente quelli previsti dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 61/2017.

In particolare, per le articolazioni e le opzioni degli indirizzi tecnici e gli indirizzi di triennio di quelli professionali, le istanze riferite a una specifica sede di attivazione, potranno essere avanzate per l'attivazione **di un solo indirizzo di triennio o articolazione o opzione (per autonomia scolastica)** susseguente al biennio comune già attivo presso l'Istituzione scolastica (es. solo ITGA o solo ITPT o solo ITVE se presso l'Istituzione scolastica è attivo IT21).

Le richieste di attivazione dei nuovi indirizzi formativi, presentate da parte di Istituti Professionali, dovranno tener conto del raccordo tra i due sistemi (articolo 3, c. 1, lettera g) del D.l. 17 maggio 2018) e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I.e.F.P.) offerti sul territorio regionale.

#### **3.2 Offerta sussidiaria di istruzione e Formazione professionale**

Alla luce del nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e successivi provvedimenti, la definizione dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado deve favorire la costituzione di percorsi integrati con l'offerta di formazione professionale.

Ai sensi degli artt. 4 e 7, comma 2, del D.Lgs n. 61/2017, al sistema dell'Istruzione Professionale (IP) è data la possibilità di realizzare, in via sussidiaria, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), mediante la costituzione di classi separate o il raccordo tra i due sistemi, secondo le modalità definite da ciascuna Regione mediante accordi con l'USR territorialmente competente.

La programmazione annuale dell'offerta sussidiaria dei percorsi IeFP è di competenza dell'Assessorato del Lavoro. A tal fine si precisa che, presso gli Istituti Professionali della Sardegna non sono stati attivati percorsi di IeFP in sussidiarietà di cui all'articolo 5, c. 2 del D.l. 17 maggio 2018. Gli studenti potranno comunque accedere all'esame di qualifica, come previsto dall'articolo 3, c. 1, lettera g) del D.l. succitato, previa ricognizione da parte dell'Ufficio scolastico regionale.



#### **4. Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)**

I CPIA, istituiti dall'art. 1, comma 632 della L. 296/2006 e regolati dal DM 25 ottobre 2007, sono costituiti in Autonomie scolastiche; il DPR 263 del 29.10.2012 prevede che i CPIA erogino percorsi di primo e secondo livello, nonché percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; i percorsi di secondo livello saranno realizzati dalle istituzioni scolastiche di II grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica (rimanendo in essi incardinati) individuate nel Piano.

Attualmente sono attivi sul territorio regionale cinque CPIA interprovinciali con sede in Cagliari, Serramanna, Nuoro, Sassari e Oristano.

Per l'anno scolastico 2024/2025 non potranno essere proposti nuovi CPIA.

Ai fini dell'elaborazione del nuovo piano di dimensionamento (A.S. 2024/2025) è opportuno verificare la rete territoriale presso cui l'offerta di istruzione degli adulti è erogata, prevedendo in particolare, ove necessario e in base a locali/strutture disponibili, per la sede centrale, spazi adeguati a ospitare il Dirigente scolastico e il personale amministrativo.

In riferimento a quanto previsto dalla Circolare del MIUR n. 36 del 10 aprile 2014, le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche, socioculturali del territorio potrebbero determinare la necessità di procedere, verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, ad una definizione dell'articolazione delle stesse finalizzata a garantire una più efficace offerta formativa.

Ai fini della programmazione 2024/2025 i CPIA dovranno comunicare i nuovi punti di erogazione che intendono proporre per l'anno scolastico 2024/2025. Inoltre, ai fini dell'aggiornamento dei punti di erogazione attualmente esistenti i CPIA dovranno comunicare formalmente i punti non più attivi.

Il Piano provinciale dovrà riportare i nuovi punti di erogazione (ulteriori) rispetto a quelli già inseriti nei Piani regionali precedenti, precisando l'esatta ubicazione della sede (Ente/soggetto a cui appartiene lo stabile, indirizzo e numero civico), nonché indicare i punti di erogazione non più attivi.

I punti di erogazione devono rispettare le prescrizioni normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico. I Piani provinciali devono dare evidenza di eventuali accordi e/o deliberazioni degli Enti competenti sulle disponibilità dei locali.

##### **4.1. Corsi di secondo livello per adulti (ex serali)**

I corsi di secondo livello (ex serali) sono incardinati nelle scuole secondarie di II grado.

Negli ultimi anni l'offerta formativa di secondo livello è stata notevolmente ampliata, pertanto al fine di evitare inutili sovrapposizioni o duplicazioni rispetto ai corsi di secondo livello già attivi, si raccomanda agli Enti competenti di formulare proposte che tengano conto degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi e dell'offerta formativa presente nel territorio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si ricorda che potranno essere proposti indirizzi, articolazioni/opzioni relativi ai percorsi di secondo livello a condizione che presso l'Istituzione Scolastica risulti attivo il corrispondente indirizzo, articolazione/opzione diurno.

La proposta di attivazione dovrà essere riferita ad un indirizzo di studio biennio comune e/o articolazione/opzione triennale di secondo livello per Autonomia scolastica. I Piani provinciali, inoltre, nel programmare i corsi di secondo livello, dovranno tener conto:

- della tipologia di corsi serali già attivati nell'Autonomia scolastica proponente e del relativo numero di alunni;
- della tipologia di offerta formativa già presente presso altre Autonomie scolastiche facenti parte della medesima Provincia.

L'attivazione di indirizzi/articolazioni/opzioni relativi alle sezioni serali per l'anno scolastico 2024/2025 dovrà essere richiesta indicando il codice meccanografico dell'Istituzione di riferimento e del singolo plesso nel quale si vuole attivare l'indirizzo/articolazione/opzione, nonché la denominazione esatta dell'indirizzo/articolazione/opzione che si vuole attivare.

Per i corsi di secondo livello afferenti agli Istituti professionali, non risulta possibile attivare i nuovi indirizzi di studio definiti dal D.Lgs. n. 61/2017 poiché al momento non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di adeguamento dei quadri orari ai percorsi "serali" di istruzione professionale.

Pertanto, per la programmazione 2023/2024 le richieste di l'attivazione dei percorsi di secondo livello afferenti ai percorsi professionali dovranno essere formulate sulla base delle denominazioni degli indirizzi di studio già previsti dal D.P.R. n. 87/2010.

Per l'attivazione dei corsi di secondo livello (fra CPIA e Istituzione Scolastica e nel caso Istituto di prevenzione e pena) si rimanda alle prescrizioni previste dal DPR 263/2012.

La Regione, nel valutare le proposte pervenute, procederà ad una analisi tenendo conto dei criteri sopra enunciati e del trend numerico degli iscritti allo specifico percorso di secondo livello proposto, sia a livello provinciale che regionale.

Nel caso in cui nei Piani Provinciali siano approvate più proposte di attivazione di corsi di secondo livello per Autonomia scolastica, la Regione si riserva comunque la facoltà di approvare anche una sola richiesta per Autonomia, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti nel presente paragrafo.

#### **5. Ruoli, procedura e tempistica per la definizione del piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2024/2025.**

La Regione è il soggetto responsabile dell'emanazione delle Linee Guida e della redazione del Piano di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2024/2025 sulla base dei Piani provinciali, adottati a seguito della concertazione territoriale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nell'ambito della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, acquista un ruolo fondamentale la sinergia e responsabilità degli EELL competenti, nonché la partecipazione delle parti economiche e sociali coinvolte nel rafforzare il ruolo del partenariato istituzionale, al fine di creare un'offerta formativa che rispecchi le reali esigenze e gli sbocchi occupazionali del territorio.

La "bozza delle Linee guida" è oggetto di confronto tra i diversi soggetti coinvolti nella procedura di dimensionamento scolastico.

Il tavolo di confronto interistituzionale è presieduto e convocato dall'Assessore regionale della Pubblica Istruzione o da un suo delegato e allo stesso partecipano:

- Assessore alla Pubblica Istruzione di ciascuna Amministrazione provinciale/Città metropolitana o un suo delegato;
- Presidente dell'ANCI Sardegna o un suo delegato;
- Direttore Generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport o suo delegato;
- Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna o un suo delegato con un ruolo consultivo.

Può essere coinvolta nel confronto interistituzionale anche la Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in considerazione del nuovo quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, avente ad oggetto la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, del Regolamento approvato con Decreto n. 92 del 24.5.2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria, in qualità di *stakeholder*, possono partecipare al tavolo di confronto interistituzionale con funzioni consultive per quanto concerne la programmazione dell'offerta formativa.

**La Regione**, esercita la propria competenza programmatica e di "coordinamento" dei Piani provinciali, previste dall'art. 21 della L. n. 59/1997, dall'art. 138, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998 e dalla L. R. n. 9 del 2006.

**I Comuni** hanno competenza sul I ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 e della L. R. 9/2006.

**Le Province** hanno competenza sul II ciclo di istruzione e sulla programmazione dell'offerta formativa relativa del II ciclo ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998 e della L.R. 9/2006.

Con l'entrata in vigore del disposto normativo dei commi 5 quater e 5 quinquies dell'art. 19, D.L. 98/2011 che prevedono uno schema procedurale differente rispetto al disposto dell'art. 1 del D.P.R. n. 81 del 2009, si ritiene non sostenibile la perdurante efficacia di norme non compatibili con il predetto procedimento, in particolare relativamente all'applicazione dell'art. 3 del DPR 233/1998.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le Province, in virtù delle competenze attribuite per legge, potranno comunque sempre convocare e definire le modalità della concertazione territoriale ai fini della definizione dei Piani provinciali di propria competenza.

La Città Metropolitana e le Province definiscono in maniera autonoma gli ambiti funzionali per le procedure programmatiche provinciali, all'interno delle quali eventualmente organizzare pre-conferenze territoriali sovra comunali. In merito a tale aspetto si evidenzia, infatti, che l'ambito provinciale, ricomprendendo il territorio di più Comuni, è idoneo a valutare compiutamente le proposte avanzate dai Comuni, e trovare le soluzioni più confacenti alle esigenze di organizzazione della rete scolastica, **in particolar modo concertando territorialmente eventuali richieste contrastanti o non risolutive.**

**Gli Uffici Scolastici Provinciali** partecipano con un ruolo consultivo agli incontri territoriali indetti dalla Città Metropolitana – Provincia.

**Le Istituzioni scolastiche** inviano le istanze, corredate della documentazione necessaria (delibere degli organi collegiali, ecc), al Comune o alla Città Metropolitana/ Provincia competente per ciclo di istruzione.

**I Dirigenti Scolastici** possono partecipare agli incontri territoriali indetti Città Metropolitana – Provincia.

**Le organizzazioni sindacali ed altri soggetti collettivi** interessati all'innalzamento della qualità e del livello del sistema dell'istruzione possono partecipare agli incontri territoriali, secondo le modalità indicate dagli Enti locali competenti.

Il Piano provinciale adottato e trasmesso dalla Città Metropolitana/Provincia dovrà contenere il Piano di riorganizzazione della rete scolastica (primo e secondo ciclo) e di programmazione dell'offerta formativa.

**Il Piano provinciale, dovrà dare conto necessariamente degli incontri, delle richieste, delle proposte deliberative degli Enti locali interessati, dei pareri espressi dai competenti organi delle Istituzioni scolastiche (deliberazioni del Consiglio d'Istituto, ecc), degli eventuali rilievi, delle proposte non accolte, e relative motivazioni.**

**Le decisioni assunte e confluite nel Piano provinciale devono espresse in modo chiaro e inequivocabile e dovrà essere attestata la conformità delle proposte alle presenti Linee Guida.**

A seguito dell'adozione delle presenti Linee Guida da parte della Giunta regionale, le stesse verranno inviate alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione in applicazione dell'art. 14 della LR 31/1984 recante "Norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate", e poi riapprovate in via definitiva dalla Giunta regionale.

La Città metropolitana e le Province dovranno inviare le proposte di Piani provinciali alla Regione entro il \_\_\_\_\_, salvo diverse indicazioni in sede di approvazione definitiva delle presenti Linee Guida.

Il Piano regionale sarà adottato con Deliberazione della Giunta regionale entro il **31 ottobre 2023**, salvo diverse indicazioni in sede di approvazione definitiva delle presenti Linee Guida.



Il piano dovrà poi essere inviato alla Commissione consiliare competente in materia di istruzione come indicato dalle sentenze del TAR Sardegna n. 692/2014 e n. 693/2014 in applicazione dell'art. 14 della LR 31/1984 recante "Norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate", e poi riapprovato in via definitiva dalla Giunta regionale **entro il 30 novembre 2023, come previsto dal comma 5-quater del DL 98/2011.**

## 6. Normativa di riferimento

Di seguito si riportano le principali fonti normative di riferimento:

- art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- D.M. 15 marzo 1997, n. 176 "Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica";
- artt. 138 e 139 del DLgs 112/1998 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli EELL, in attuazione del capo I della L 15.03.1997, n. 59", recepito nell'ordinamento regionale con le norme d'attuazione contenute nel D.Lgs 234/2001, attraverso la L.R. 9/2006, art. 72 lett. a), b) e c)";
- DPR 18 giugno 1998, n. 233 concernente "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L 15.3.1997, n. 59" per le parti non abrogate;
- legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- art. 1 c. 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" riferito alla riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali;
- legge 6 agosto 2008, n.133 "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.06.2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'art. 64 detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- DPR 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L 6.8.2008, n. 133", che tratta la riorganizzazione della rete scolastica



con particolare riferimento ai parametri numerici per la formazione delle classi e alla definizione degli organici;

- DPR 22 giugno 2009, n. 119 "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali";
- DPR 15 marzo 2010, n. 88 del "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- DPR 15 marzo 2010, n. 89 del "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";
- art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- art. 4, comma 69, della L 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
- art. 12 della L 104/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 128/2013 "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca";
- Sentenze della Corte Costituzionale n. 200 del 2009, n. 235 del 2010, n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012;
- DPR 29 ottobre 2012 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla L. 6.8.2008, n. 133";
- Circolare MIUR 36 del 10.4.2014 "DPR 263/2012 anno scolastico 2014/2015. Istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello. Trasmissione schema di Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze";
- Nota MIUR 008041 del 07 settembre 2015 avente ad oggetto: "Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti: compiti e funzioni degli Enti locali- Risposte a quesiti";
- legge L. 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24 maggio 2018 , n. 92 che adotta il “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107” ;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018 n. 216, “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”, conseguente l’Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’8 marzo 2018, con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell’offerta sussidiaria di leFP da parte delle istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli Accordi di cui al citato decreto legislativo n. 61/2017;
- Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l’Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di leFP compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di leFP, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017;
- Accordo territoriale per l’offerta sussidiaria dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (leFp) sottoscritto in data 3 dicembre 2018 tra Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Ufficio Scolastico Regionale;
- Deliberazione GR 23/25 del 22.06.2021 avente ad oggetto “Sistema regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Programmazione dell’offerta formativa per gli anni 2021-2025;
- Delibera GR 21 luglio 2021, n. 29/9 “Sistema regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Programmazione dell’offerta formativa per gli anni 2021-2025. Approvazione definitiva;
- LR. 7/2015 “Disposizioni urgenti in materia di EELL e disposizioni varie”;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- LR. 2/2016 “Riordino del Sistema delle Autonomie locali della Sardegna”;
- LR 7/2021 “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”;
- D.L. 144/2022 “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- Legge 29 dicembre 2022 n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
- Decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023;
- Deliberazione GR 23/5 del 20.04.2016 avente ad oggetto “L.R. 4.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna”. Art. 25 “Circoscrizioni provinciali”. Schema assetto province e città metropolitana”;
- Deliberazione GR 57/12 del 25.10.2016 avente ad oggetto “L.R. 4.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle Autonomie locali della Sardegna”. Art. 18 – Trasferimento alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna dei beni immobili, mobili, personale e procedimenti in corso della provincia di Cagliari”;
- Deliberazione GR 23/6 del 20.04.2016 avente ad oggetto “L.R. 4.02.2016, n. 2, art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”. Nomina amministratori straordinari delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della provincia di Cagliari;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) art. 1 comma 978, come modificata dalla legge 234 del 31 dicembre 2021 (legge di bilancio per il 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), art. 1 comma 343.